

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 492

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

dal Ministro della sanità

(SIRCHIA)

e dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

(V. Stampato Camera n. 1132)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 2001*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise
sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2001, N. 246*All'articolo 1:*

al comma 4, le parole: «stabilita con il» sono sostituite dalle seguenti: «prevista nell'allegato I al»;

al comma 9, le parole: «come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,» sono soppresse;

al comma 10, le parole: «è aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «è aumentato».

All'articolo 6, comma 1:

alla lettera e), le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei trasporti e della navigazione»;

alla lettera g), le parole: «Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

alla lettera i), le parole: «Ministero dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «ed altre misure urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «, di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari».

Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visti gli articoli 21, 24, 25 e 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di I.V.A. per i produttori agricoli;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e per l'effetto avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini concernenti l'adeguamento alla media europea dei prezzi dei medicinali e la decorrenza delle nuove modalità di rimborso ai farmacisti dei medicinali stessi;

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, in

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalità di
presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di
termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti
giudiziari

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

attesa della definizione delle relative procedure tecnico-amministrative, con particolare riguardo a quelle destinate ad agevolare il più possibile le modalità di versamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accise)

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999, 1° luglio 1999-30 giugno 2000 e 1° luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accise)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, **prevista nell'allegato I al** testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c),

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c),

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488**, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Articolo 2.

(Disposizione concernente il settore del gas metano)

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre 2001.

Articolo 3.

(Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001)

1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Articolo 4.

(Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica)

1. È differita al 1° gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il termine del 1° luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differito al 1° settembre 2001.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è **aumentato** di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Articolo 2.

(Disposizione concernente il settore del gas metano)

Identico.

Articolo 3.

(Disposizione transitoria concernente le modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2001)

Identico.

Articolo 4.

(Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

(Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria».

Articolo 6.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indicati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: lire 13.381 milioni;

b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;

c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;

d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;

e) Ministero dei trasporti: lire 16.200 milioni;

f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;

g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni;

h) Ministero della sanità: lire 42.540 milioni;

i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180 milioni;

l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 5.

(*Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari*)

Identico.

Articolo 6.

(*Norma di copertura*)

1. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) Ministero dei trasporti e **della navigazione**: lire 16.200 milioni;
- f) *identica;*
- g) Ministero del lavoro e **della previdenza sociale**: lire 19.770 milioni;
- h) *identica;*
- i) Ministero **per i beni e le attività** culturali: lire 5.180 milioni;
- l) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – SIRCHIA –
CASTELLI – MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Identico.